

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MODIGLIANI, BIANCHINI

Norme in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o giuridiche e di pagamento delle relative imposte

Presentata il 4 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è quello di semplificare i rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria, nel più ampio quadro di una politica di « riforme senza spese » che per la sua stessa realizzazione porterà vantaggi agli utenti, agli operatori e allo Stato, senza aggravii per l'erario.

Con le misure previste sarà inoltre possibile evitare il « balletto » dello slittamento della scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi che, oltretutto, giungendo a ridosso della scadenza stessa,

si rivela di scarsa utilità per i soggetti destinatari.

Infine si consente un'attività pianificata lungo l'arco di molti mesi, anziché concentrata in pochi giorni, a quanti, consulenti, centri autorizzati di assistenza fiscale ed altri, operano a fianco dei contribuenti nella redazione delle dichiarazioni dei redditi. Parallelamente anche l'Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di smaltire più razionalmente il carico di lavoro con consistenti vantaggi di tempo e di spazio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche o giuridiche sono presentate il 31 maggio di ogni anno; contestualmente sono effettuati i versamenti a saldo delle imposte relative all'anno precedente e in acconto di quelle relative all'anno in corso.

2. Il contribuente che anticipi i versamenti di cui al comma 1 ha diritto a dedurre dall'importo da versare una quota corrispondente agli interessi che sarebbero maturati per il periodo che decorre dal giorno del pagamento fino al 31 maggio. Il tasso di riferimento per tali interessi è eguale a quello applicato dall'Amministrazione finanziaria per i rimborsi di imposte nel mese in cui si effettua il versamento e viene calcolato su base settimanale.

3. Il contribuente che posticipi i versamenti di cui al comma 1 deve maggiorarli di una quota corrispondente agli interessi che sarebbero maturati per il periodo che decorre dal 31 maggio al giorno del pagamento, calcolati al medesimo tasso di cui al comma 2, maggiorato di un punto e mezzo e calcolato su base settimanale.

4. Nessuna sovrattassa è dovuta qualora i versamenti siano effettuati entro il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro il 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.